
TRATTAMENTO IN BILANCIO DELLA CESSIONE *PRO SOLUTO* DI CREDITI UTP IN CAMBIO DI QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO



1. Premessa

Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno recentemente diffuso un documento relativo al trattamento contabile di un particolare tipo di operazioni di cessione di crediti.

Tali Autorità, infatti, nel corso della propria attività di vigilanza, hanno riscontrato che alcuni intermediari bancari e finanziari (c.d. "*originators*") hanno posto in essere operazioni di vendita di portafogli di crediti deteriorati classificati come c.d. "*unlikely to pay*" ("**UTP**"), ricevendo quale corrispettivo delle quote emesse da un fondo comune di investimento.

Più in particolare, secondo lo schema generalmente seguito nelle operazioni in esame, un *pool* di intermediari cede a un fondo comune di investimento un portafogli di crediti UTP aventi caratteristiche comuni e, a fronte di detta cessione, gli *originators* ricevono le quote del fondo in misura proporzionale rispetto ai crediti trasferiti.

Il fondo cessionario, attraverso un processo di ristrutturazione aziendale dell'impresa debitrice e la conversione del debito in *equity*, si propone invece di migliorare il tasso di *recovery* dei crediti acquisitati.

Di norma, poi, vi sono anche alcuni terzi investitori che si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per la gestione attiva degli UTP, ricevendo quale corrispettivo particolari categorie di quote emesse dal fondo.

Per quanto riguarda infine la *waterfall* dei pagamenti, è generalmente previsto che debbano essere pagate per prime le quote riservate agli investitori di natura finanziaria e, in seguito, le quote assegnate agli *originators*.

Tuttavia, come si anticipava, il *paper* delle Autorità di Vigilanza si concentra soprattutto su questioni di carattere contabile.

2. Il problema del trattamento contabile

Le Autorità di Vigilanza sono intervenute al fine di assicurare che la rappresentazione in bilancio delle operazioni in esame avvenga nel rispetto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) il potenziale consolidamento del fondo di investimento nel bilancio degli intermediari coinvolti nell'operazione; 2) l'eliminazione contabile (c.d. "*derecognition*") dei

crediti UTP oggetto di cessione; 3) l'iscrizione iniziale e la valutazione delle quote del fondo di investimento sottoscritte dagli *originators*; 4) l'informativa da fornire nelle rendicontazioni contabili periodiche.

3.1 Consolidamento del fondo

Per poter escludere la sussistenza di obblighi di consolidamento del fondo da parte degli *originators* occorrerà accertare che non ricorrano le condizioni richieste dall'IFRS 10 par. 7 ai fini del consolidamento.

Nel contesto delle operazioni in esame, occorre quindi verificare l'effettiva capacità della SGR di gestire i crediti (inclusa la capacità di dismetterli) in modo autonomo e indipendente rispetto alle altre parti coinvolte.

Ai fini di tale verifica si dovrà valutare, ad esempio, il regolamento del fondo, i contratti che disciplinano l'operazione di cessione dei crediti, gli incentivi connessi ai meccanismi di remunerazione previsti ed eventuali ulteriori ruoli operativi ricoperti dagli intermediari cedenti.

3.2 La *derecognition* dei crediti ceduti

Accertato che non ricorrano i requisiti per il consolidamento del fondo, gli *originators* potranno procedere con la *derecognition* dei crediti solo a condizione che si sia verificato anche il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà dei crediti (cfr. IFRS 9 e il diagramma di flusso del paragrafo B3.2.). A questo fine, andrà confrontata l'esposizione dell'intermediario cedente (prima e dopo il trasferimento) alla variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita.

L'intermediario cedente, pertanto, dovrà normalmente effettuare un test quantitativo di *derecognition*, tenendo in considerazione – tra gli altri – i seguenti elementi: (i) la prudente valutazione e la verifica delle assunzioni per la stima dei flussi di cassa attesi; (ii) la percentuale del totale dei crediti ceduti di pertinenza di ciascun *originator*; (iii) il grado di diversificazione/concentrazione sia in termini di debitori che di profili di rischio dei crediti ceduti dagli intermediari; (iv) la percentuale di quote ricevute da ciascun *originator*; e (v) la *waterfall* dei pagamenti

prevista dalla documentazione contrattuale che disciplina l'operazione di cessione dei crediti.

Qualora risulti che tutti i rischi e benefici siano stati sostanzialmente trasferiti o mantenuti, l'ultimo elemento da considerare per verificare se sia possibile procedere alla *derecognition* dei crediti ceduti riguarda il mantenimento da parte dell'*originator* del controllo sulle attività trasferite.

A questo fine, occorrerà accertare che la SGR abbia la capacità unilaterale ed effettiva di vendere tali attività.

3.3 Iscrizione iniziale e valutazione delle quote del fondo

L'*originator*, dopo aver appurato di non essere tenuto al consolidamento del fondo e di poter procedere con la *derecognition* dei crediti oggetto di cessione, dovrà effettuare l'iscrizione iniziale in bilancio e, quindi, valutare le quote sottoscritte: su tale specifico punto, le Autorità di Vigilanza hanno fornito le seguenti indicazioni.

Anzitutto, è verosimile che le quote ricevute dagli

intermediari non superino lo SPPI test e, pertanto, andrebbero valutate al *Fair Value Through Profit and Loss*.

Peraltro, al fine di determinare il *fair value* delle quote, l'analisi dei flussi di cassa, i tassi di sconto e le altre assunzioni utilizzate dovrebbero essere coerenti con le caratteristiche delle attività cedute (*i.e.* crediti UTP).

Da ultimo, secondo le Autorità di Vigilanza, è importante considerare che il NAV determinato dal fondo potrebbe non rappresentare sempre una misura di *fair value* conforme all'IFRS 13 a causa dei diversi possibili criteri di valutazione utilizzati dal fondo.

3.4 Informativa nelle rendicontazioni periodiche

Considerata l'esigenza di fornire al mercato una corretta informativa sui rischi degli strumenti finanziari, i redattori del bilancio degli *originators* dovranno adeguatamente rappresentare al mercato nelle rendicontazioni contabili periodiche il compimento delle operazioni di cessione dei crediti

in esame, con conseguente acquisto delle quote del fondo a titolo di corrispettivo per la cessione dei crediti UTP.

Infatti, secondo quanto previsto dal paragrafo 31 dell'IFRS 7, la società deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari, tenuto conto della sua situazione patrimoniale-finanziaria nonché del suo risultato economico.

In particolare, per gli intermediari bancari e finanziari, la *disclosure* annuale andrà fornita secondo le disposizioni della Banca d'Italia.

4. Conclusioni

Il *paper* in oggetto, benché si riferisca essenzialmente a questioni di carattere contabile, rappresenta indubbiamente un importante intervento delle Autorità di Vigilanza che dimostrano così di riconoscere il rilievo che nella prassi hanno assunto le operazioni di gestione di crediti UTP attraverso l'intervento di un fondo comune di investimento, gestito da un operatore specializzato.

Peraltro, dato l'attuale contesto di crisi economica che vede un probabile incremento di crediti UTP, le operazioni esaminate potrebbero rivelarsi un utile strumento per implementare manovre di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese.

Andrea Mangini – andrea.mangini@gvalex.it

Fabio D'Esposito – fabio.desposito@gvalex.it

Matteo Miramondi - matteo.miramondi@gvalex.it



**GRECO VITALI
ASSOCIATI**